



## **La partecipazione alla spesa delle persone con disabilità**

L'Associazione Vita Indipendente Umbria ONLUS (AVI Umbria ONLUS), in coerenza con i principi di equità cui si ispira nel tutelare i diritti delle persone con disabilità e sul modello di quanto già proposto in altre realtà regionali (ad esempio, la Regione Toscana), propone che alle persone con disabilità cui sia stato riconosciuto lo «stato di *handicap* in situazione di gravità» (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) non venga, di fatto, calcolato l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) laddove fruiscano dei servizi socio-sanitari che garantiscono le prestazioni essenziali per la conduzione di una vita dignitosa.

Si ritiene, inoltre, che abbassare il limite reddituale entro il quale il cittadino con disabilità non deve contribuire al costo dei servizi ad Euro 4.800 – adoperando, *tout court*, il criterio della soglia di povertà individuata dall'ISTAT –, sia estremamente discriminatorio: infatti, ammesso e non concesso che anche le persone senza disabilità possano sopravvivere con tale “minimo vitale”, questo non è certamente possibile per chi, come le persone con disabilità, è costretto a far ricorso ai servizi socio-sanitari per le attività di vita quotidiana.

Con l'applicazione dell'ISEE, così come previsto dalla proposta della Giunta Regionale Umbra (DGR n. 704/2011), una persona con disabilità che necessiti di ricorrere ai servizi socio-sanitari per compiere le più elementari attività quotidiane non potrebbe disporre, allo stesso modo di una persona senza disabilità (o con disabilità ma che non ne usufruisce), del medesimo quantitativo di reddito: a parità di quest'ultimo, infatti, la persona che usufruisce dei servizi socio-sanitari si vedrebbe deprivata di una parte cospicua della propria libertà economica per contribuire al pagamento di prestazioni necessarie e vitali e che la persona senza disabilità, al contrario, compie gratuitamente.

Ciò, chiaramente, viola l'articolo 3, comma 2, della nostra Costituzione, in quanto vede l'ente pubblico essere l'artefice dell'aggravamento della condizione di emarginazione del cittadino con disabilità, anziché essere il promotore della rimozione di quegli «[...] ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana [...]».

Il principio della compartecipazione al costo del servizio secondo l'ISEE, inoltre, viola anche la Legge n. 67/2006, *Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*, costituendosi quale «discriminazione indiretta», ossia quella forma di disparità che avviene «[...] quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone [...]» (articolo 2, comma 3, Legge 67/2006).



**A.V.I. Umbria Onlus**

Associazione Vita Indipendente Umbria

La proposta dell'AVI Umbria ONLUS, quindi, è quella di stabilire l'esonero dalla compartecipazione delle prestazioni necessarie per il superamento dello stato di discriminazione che la disabilità – intesa come interazione sfavorevole tra le condizioni di salute della persona e un ambiente ostile – provoca nelle persone che usufruiscono dei servizi socio-sanitari.

Dal momento che, nell'ordinamento italiano, tali persone sono, per la più parte, quelle che hanno il riconoscimento dello «stato di *handicap* in situazione di gravità» ai sensi della Legge n. 104/1992, si ritiene utile prendere spunto, dal punto di vista legislativo, dalla Legge Regionale toscana n. 65 del 29 dicembre 2010, *Compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni*, in cui, all'articolo 47, comma 3, si prevede: **«Le persone portatrici di disabilità grave, riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. 104/1992, sono esentate dalla presentazione della dichiarazione ISEE per l'accesso agli interventi finalizzati a compensare la condizione di disabilità».**

Con l'applicazione di tale norma, ad esempio, la persona che ha il riconoscimento dello «stato di *handicap* in situazione di gravità», nel caso in cui fruisca di servizi socio-sanitari finalizzati a compensare la riduzione di attività e la restrizione alla partecipazione sociale, viene esonerato dalla presentazione dell'ISEE

Il principio che l'AVI Umbria ONLUS propone, in conclusione, è che non siano soggette (di fatto) all'applicazione dell'ISEE tutte quelle prestazioni necessarie al superamento della restrizione di partecipazione alla vita sociale e di comunità che danno luogo ad emarginazione e discriminazione. Così, nell'ipotesi che tali condizioni sfavorevoli vengano eliminate (ossia mediante il superamento del *gap* dato dall'interazione avversa tra la condizione di salute e un ambiente ostile), anche la persona con disabilità potrebbe trovarsi nella stessa situazione degli altri cittadini rispetto all'applicazione dell'ISEE.

Terni, 4 novembre 2011

AVI Umbria ONLUS